



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N:50043638 del 30/09/2015

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 152 /2015/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del 29 settembre 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Casalbeltrame (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore dott. Adriano Gribaudo;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Premesso che

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2013 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Casalbeltrame (NO) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 23 febbraio 2015, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione una serie di chiarimenti: in ordine all'ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria, al mancato rispetto del limite d'indebitamento fissato dalla legge, alla presenza di una serie di residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2009, all'omesso invio dell'elenco delle spese di rappresentanza, al mancato rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 d.l.n. 78/2010, alla mancata osservanza di alcuni adempimenti in tema di esigenze di personale, nonché circa la presenza di due parametri di deficitarietà oltre la soglia definita dal d.m. ed infine in relazione alla mancata adozione del piano di azioni positive in materia di pari opportunità e del piano della performance.

Il Comune di Casalbeltrame ha riscontato la predetta richiesta istruttoria con nota pervenuta in data 25.5.2015 (con trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza) con la quale ha fornito risposta ai vari punti di cui sopra, trattati nel corpo della presente deliberazione.

Con la menzionata risposta istruttoria il Comune ha fornito altresì adeguate giustificazioni, per cui si sono ritenuti superati i dubbi o le relative criticità, in ordine: agli adempimenti in materia di personale in particolare in ordine ai relativi fabbisogni ed eventuali eccedenze, nonché in ordine all'avvenuta adozione del piano della performance.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i



presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a*

ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

In ogni caso queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di



squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

I. L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di **Casalbeltrame**, in relazione all'esercizio 2013, ha evidenziato innanzitutto un ampio e costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Risulta infatti che nel corso del 2013 il Comune ha utilizzato l'anticipazione per ben 333 giorni, per un ammontare complessivo per € 273.744,00 e che l'entità dell'anticipazione non restituita al 31.12 è stata di ben € 226.861,89 in netto aumento rispetto agli anni antecedenti. Inoltre è risultato essere stato violato il parametro deficiarietà n. 9 "Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti", posto che le anticipazioni non rimborsate sono state pari al 21,57% delle entrate correnti a fronte della soglia del 5%.

La situazione dettagliata risulta dalla tabella seguente che racchiude i dati ricompresi tra il 2010 ed il 2013 ed offre una significativa rappresentazione del fenomeno.

	2010	2011	2012	2013
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	211	355	366	333
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	251.988,89	234.314,00	252.498,00	273.744,00
Entità anticipazione non restituita al 31/12	251.977,98	168.981,98	48.308,68	226.861,89
Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	1.861,33	2.643,13	1.399,18	1.120,91

Inoltre nelle deduzioni pervenute in data 25.5.2015 l'Amministrazione ha riferito espressamente che "il principale strumento a disposizione dell'Amministrazione di questo Ente per porre fine alla cronica mancanza di liquidità è l'alienazione di "Villa Gualtieri" con prezzo a base d'asta € 1.052.000,00". Del resto anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal magistrato istruttore all'esercizio 2012 (con

nota del 27.11.2014) l'ente aveva già espresso *"la convinzione che la vendita di "Villa Gualtieri" comporterà l'acquisizione di circa un milione di Euro, che permetterà di far fronte al pagamento di diversi debiti non ancora onorati e garantirà la formazione di un fondo di cassa che dovrebbe permettere di il mantenimento di una stabile liquidità senza dover attingere ai prestiti del tesoriere"*.

Va tuttavia dato atto che le difficoltà alla stipula dell'atto di compravendita e del conseguente incasso della relativa somma di oltre 1 milione di Euro, già rappresentate nel 2014, è stata confermata nell'ultima risposta dell'ente in cui si evidenzia che l'aggiudicataria del complesso immobiliare, nonostante avesse quale termine ultimo della stipula il 20 febbraio 2013 non risulta ancora aver sottoscritto il contratto né ovviamente versato alcuna somma, conseguentemente *"la Giunta comunale ha ritenuto di conferire incarico a legali per intraprendere tutte le iniziative possibili, anche ad agire in giudizio, a tutela delle ragioni del Comune"*.

Conseguentemente, al di là dell'avvio dell'azione di contenimento generale della spesa, il fondamentale strumento posto in campo dal Comune per porre rimedio alla crisi di liquidità che affligge l'ente da tempo non risulta essere andata a buon fine, permanendo la suddetta situazione critica.

Va infatti rammentato che, come questa Sezione ha già avuto modo di segnalare più volte in passato, si tratta di criticità presente ormai da vari anni. Infatti, secondo quanto rappresentato nella deliberazione n. 368/2013, si evidenziava già allora che *"Il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria rivela una carenza di liquidità non meramente momentanea, come lo stesso Ente riconosce. Essa sembra ormai strutturale e rientrare nell'ordinaria attività gestionale, che, pertanto, evidenzia rischi di squilibrio finanziario."*

In ragione di quanto sopra emerge quindi il fatto che il Comune ormai da almeno sei anni (2008-2013) alimenta la propria cassa in via quasi ininterrotta ricorrendo ad anticipazioni di tesoreria, utilizzando tale strumento alla stregua di un ordinario finanziamento necessario per far fronte anche alle spese correnti. Del resto occorre evidenziare che dalla rilevazione dei dati dalla banca dati del S.I.O.P.E. emerge che anche nel corso del 2014 l'ente ha avuto persistenti problemi di cassa avendo registrato tanto ad inizio anno quanto al 31 dicembre un fondo cassa pari a zero con conseguente necessità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

In relazione a tale condotta deve dunque ribadirsi che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili. Laddove invece vi sia un ricorso costante e



senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) l'Ente invero sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

In ragione di quanto detto dalle risultanze degli ultimi anni emerge il permanere di una situazione complessiva dell'ente decisamente critica sicchè è necessario che l'ente medesimo monitori con attenzione l'evolversi della situazione di cassa ed assuma immediati provvedimenti volti alla correzione della descritta criticità.

II. In secondo luogo dall'esame delle risultanze del rendiconto è emerso il mancato rispetto del limite d'indebitamento fissato dalla legge. Infatti la percentuale di incidenza degli oneri finanziari sul totale dei primi tre titoli dell'entrata è stata del 11,387% superiore al limite di legge del 8% fissato dall'art. 204 T.U.E.L.

Il Comune nella risposta al rilievo ha semplicemente ribadito che *"parte dei costi sostenuti per mutui relativi al servizio idrico integrato sono rimborsati al Comune dal gestore del servizio idrico integrato ed a tale fine è inserita nel bilancio 2013 in entrata la somma di euro 185.000,00."*

Occorre al riguardo ribadire quanto già ripetutamente osservato al riguardo da questa Sezione regionale; in particolare nella delibera n. 368/2013 (relativa al rendiconto 2011) era stato nuovamente rilevato che: "con la pronuncia sul rendiconto 2008 questa Sezione aveva segnalato che, al fine dell'accertamento del superamento dei limiti di indebitamento ex art. 204 TUEL, non rileva che le rate degli interessi siano rimborsate dal gestore, essendo questo, nel caso di specie, una società interamente partecipata dagli enti facenti parte dell'Autorità d'ambito, affidataria *in house* il servizio idrico, e, quindi, non propriamente qualificabile come soggetto terzo rispetto all'Ente. Il rimborso, poi, è un mero fatto successivo al pagamento degli oneri finanziari da parte di quest'ultimo, come tale irrilevante ai fini del rispetto dei limiti di indebitamento, cui il medesimo è, per legge, obbligato."

Conseguentemente non può che rilevarsi nuovamente che l'ente ormai da numerosi anni viola il limite di legge in questione.

Occorre inoltre rammentare che nella precedente delibera n. 368/2013 si dava atto dell'intenzione del Comune di volere estinguere parte del debito esistente con i proventi dell'alienazione immobiliare che, come è già stato detto, nonostante l'avvenuta aggiudicazione non si è effettivamente conclusa con conseguente impossibilità di realizzazione di quanto previsto dall'ente. Del resto anche con la nota del 27.11.2014, l'ente ribadiva che "il perfezionamento dell'atto di vendita permetterà

di uscire dalla cronica anticipazione di cassa e potrà favorire anche una operazione di estinzione anticipata di mutui per ridurre l'indebitamento.".

Nella fattispecie in esame, occorre rimarcare tale criticità anche alla luce della rilevata violazione del parametro di deficiarietà n. 7 "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo" di cui al d.m. 18.2.2013 (nella fattispecie il risultato è stato pari al 262,99%) che è indicativa di un'eccessività del peso del debito gravante sull'ente.

Al riguardo occorre dunque invitare l'ente ad assumere tempestivi provvedimenti volti alla riduzione del debito ed al rispetto dei limiti legislativamente previsti.


III. Dalle risultanze del rendiconto 2013 è inoltre emersa la presenza di consistenti residui sorti prima del 2009.

1. In particolare è stata rilevata la presenza di un residuo attivo del titolo III di € 91.800,00 e di un residuo attivo del titolo IV di € 120.300,00.

Al riguardo l'ente ha riferito che quanto al primo esso sarebbe giustificato da un'azione di recupero attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione, analogamente anche il secondo, iscritto al titolo IV, si giustificerebbe in ragione di un recupero giudiziale innanzi alla Corte d'Appello di Torino.

Si osserva in proposito che dalla limitate informazioni fornite dall'ente non può che evidenziarsi la dubbia esigibilità dei crediti in questione. Infatti la natura giudizialmente controversa dei medesimi non può certo consentire di ritenere gli stessi certi; inoltre l'assenza di ogni riferimento circa l'esito (sebbene parziale) del contenzioso giudiziale avviato non può che gettare ulteriori dubbi circa l'effettività dei crediti correlati ai residui attivi in questione. Va al riguardo rammentato che in occasione del riaccertamento ordinario dei residui (art. 228 T.U.E.L.), occorre effettuare una attenta e rigorosa verifica della sussistenza di tutte le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione dei residui al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente. (cfr. Sez. reg. contr. Piemonte, 13.3.2015, n. 35).

2. E' stata inoltre rilevata la permanenza di residui passivi del titolo II antecedenti al 2009 per € 408.257,33. Al riguardo l'ente ha riferito che trattasi in parte per € 300.000,00 di fondi risalenti al 2006 relativi ad opera pubblica ancora da realizzare (depuratore) con contributo statale che sarebbe stato mantenuto a seguito di indicazione della ragioneria provinciale dello stato sebbene si trattasse originariamente di somme previste per intervento differente. Inoltre la somma di €



96.257,33 (residuo del 2008) è relativa ad intervento sul nuovo edificio scolastico destinato a scuola per l'infanzia la cui procedura di attuazione risulta essere stata interrotta dall'amministrazione comunale (per ragioni non esplicitate) nel corso del 2014.

Al riguardo occorre osservare che il mancato realizzo o completamento di opere pubbliche a distanza di vari anni dallo stanziamento delle relative risorse è sintomo di una gestione non efficiente. In proposito questa sezione (deliberazione n. 156/2014) ha avuto modo di affermare che "in caso di ritardo immotivato nell'esecuzione delle opere pubbliche programmate, devono essere riverificati gli elementi a suo tempo individuati a fondamento della programmazione: la necessità dell'opera, le risorse reperibili per il loro finanziamento, la stima dei tempi, la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo".


In proposito la Sezione evidenzia la necessità che l'ente provveda effettivamente a dare reale avvio alle opere in questione ovvero ad una immediata verifica del permanere della relativa esigenza e delle sottese condizioni al fine di evitare il protrarsi di situazioni che possano determinare il prolungato immobilizzo di risorse. Infatti va evidenziato che il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non economica che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma ovvero del maggior costo dell'intervento (cfr. sez. reg. Piemonte, n. 158/2014; n. 330/2013).

Si osserva inoltre, più in generale, che la traslazione dei pagamenti relativi alle spese in conto capitale, può costituire una modalità elusiva del rispetto del patto e cagionare danni erariali anche di importo notevole, determinando con l'andare del tempo una situazione di difficoltà nel rispetto del patto alla quale difficilmente si può rimediare.

Si invita quindi l'ente a procedere ad un attento monitoraggio circa l'effettivo avvio e la tempestiva esecuzione delle opere programmate.

IV. Dall'esame del questionario redatto dall'organo di revisione è emerso altresì il mancato rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 29 d.l. n. 78/2010. Tale norma ha introdotto una soglia valore da rispettare per l'aggregato "lavoro flessibile" che risulta essere pari al 50% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

L'ente in sede di risposta ha precisato che la relativa spesa sostenuta nel 2013 di € 24.325,60 (a fronte della spesa complessiva di € 18.613,78) è stata determinata per € 11.325,60 per rapporti a tempo determinato ex art. 110 TUEL e per € 13.000,00



per somministrazione di lavoro e lavoro accessorio e ha rappresentato *"la difficoltà dell'ente al rispetto del limite del 50% della spesa impegnata nell'esercizio 2009 previste dal suesposto D.L. dovendo assicurare con personale a tempo determinato il servizio ufficio Tecnico e la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale causa l'assenza di personale in pianta organica."*

Al riguardo occorre osservare che nel caso di specie il Comune di Casalbeltrame non solo non ha rispettato il limite di spesa del 50% di quella sostenuta nel 2009, ma ha realizzato una spesa altresì superiore a quella complessiva dell'anno di riferimento avendo impegnato risorse per un importo pari al 131% rispetto a quelle dell'esercizio 2009 per un importo eccedente il limite di legge pari ad € 15.112,31. Si aggiunga inoltre che era già stata rilevato il superamento del suddetto limite normativo anche per l'esercizio 2012. Al riguardo deve osservarsi che le motivazioni addotte dal Comune con la nota pervenuta il 25.5.2015 non possono in alcun modo giustificare la suddetta violazione di legge, posto che non risulta ricorrere alcuna ipotesi derogatoria al rispetto della disciplina di legge.

Si aggiunga inoltre che la disposizione normativa in questione è altresì accompagnata da un'espressa previsione volta a rafforzarne l'osservanza posto che il citato art. 9 comma 28 al penultimo periodo dispone *"Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."* In ragione di quanto sopra esposto ed alla luce dei dati contenuti nel questionario redatto dall'organo di revisione in relazione al rendiconto 2013, la Sezione accerta che il Comune di Casalbeltrame non risulta aver conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa per rapporti di lavoro a tempo determinato o, comunque, flessibili, posto dalla norma sopra esposta ed invita il Comune ad attenersi per il futuro al puntuale rispetto della predetta previsione di legge. Risulta inoltre necessario procedere ad effettuare la relativa segnalazione alla Procura Regionale per quanto di competenza.

V. Infine dall'esame del questionario al rendiconto 2013 l'ente non risulta aver adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48 comma 1 d.lgs n. 198/2006.

L'Amministrazione in sede di risposta ha riferito che *"L'Ente solo successivamente alla rilevazione in oggetto ha adottato il piano triennale delle azioni positive 2014-2016."* La mancata adozione del piano per l'annualità 2013 tuttavia costituisce una violazione che deve essere posta in rilievo, atteso che -tra l'altro- il legislatore a fronte della mancata adozione del piano ha previsto quale conseguenza di legge, mediante il richiamo alla previsione di cui all'art. 6 co. 6 d.lgs n. 165/2001, il divieto per

l'amministrazione inadempiente di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

In ragione della rilevanza del suddetto strumento nell'ambito del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e di tutela delle donne nei luoghi di lavoro, il Collegio evidenzia la necessità per l'ente di procedere per il futuro alla tempestiva approvazione del piano unitamente alla concreta realizzazione delle azioni oggetto di programma.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2014.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- 1) Accerta che nel corso del 2013 il Comune di Casalbeltrame ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria come risulta in parte motiva;
- 2) Accerta che nel corso del 2013 il Comune di Casalbeltrame non ha rispettato il limite d'indebitamento fissato dalla legge.
- 3) Invita l'Ente a procedere ad una puntuale attività di riaccertamento dei residui e ad un attento monitoraggio circa l'effettivo avvio e la tempestiva esecuzione delle opere programmate;
- 4) Accerta che nel corso del 2013 il Comune di Casalbeltrame non risulta aver conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa per rapporti di lavoro flessibili di cui all'art. 9 co. 28 d.l. 78/2010;
- 5) Invita l'Ente al puntuale rispetto degli adempimenti in tema di pari opportunità.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia al sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente

del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente pronuncia.

Dispone inoltre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine a quanto esposto al punto IV.

Dispone la trasmissione, a mezzo sistema Siquel, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 29 settembre 2015.

Il Magistrato relatore

(dott. Adriano Gribaudo)



Il Presidente

(dott. Mario Pischedda)



Depositata in Segreteria

il 30 SET. 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)

